



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

**RETRIBUZIONE
BUONI PASTO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. IRENE TRICOMI - Presidente -
- Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere -
- Dott. GUGLIELMO GARRI - Rel. Consigliere -
- Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE - Consigliere -
- Dott. MARIO DE IORIS - Consigliere -

R.G.N. 15021/2025

Cron.

Rep.

Ud. 05/05/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15021-2025 proposto da:

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO, in persona del
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avvocato [redacted];

- ricorrente -

contro

[redacted] rappresentato e difeso dagli avvocati
[redacted];

- controricorrente -

2026

2201

avverso la sentenza n. 97/2025 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 14/01/2025 R.G.N. 783/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 05/05/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI.

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente, infermiere in servizio presso l'Ospedale [redacted]
[redacted] di Urologia, ha adito il Tribunale per ottenere



l'accertamento del diritto a percepire l'erogazione del buono pasto per ogni turno lavorativo eccedente le 6 ore, a fronte dell'impossibilità ad accedere al servizio pasto nel turno serale per chiusura della mensa e nei turni antimeridiani e pomeridiano per comprovate esigenze di servizio, nonché l'assenza di modalità sostitutive ex art. 29 CCNL 2016-2018.

2. Il tribunale ha accolto la domanda.

Come si legge nella sentenza di appello: «il Tribunale di Roma, ritenuto che «i lavoratori in turno, in ragione della particolare articolazione dell'orario di lavoro resa necessaria dalle esigenze organizzative aziendali, sono impossibilitati a svolgere la pausa dopo sei ore lavorative consecutive, con conseguente impossibilità di fruire della mensa» avevano diritto al buono-pasto sostitutivo. Valutato che «Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente svolga turni che si articolano su più di sei ore lavorative consecutive» ne accertava il diritto «all'erogazione del buono pasto per ogni turno di lavoro», condannando la AUSL di Viterbo, sua datrice di lavoro, alla corresponsione in favore [REDACTED] di «€ 2.651,46 a titolo di risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto nei giorni di turno nel periodo 19.10.2016-19.10.2021 (data quest'ultima di ricezione da parte dell'Azienda della PEC di messa in mora)».

3. La Corte di appello di Roma ha rigettato il gravame confermando l'orientamento secondo il quale il diritto ad usufruire della pausa di lavoro spetta al lavoratore, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima del turno. In particolare, la Corte ha ribadito che l'attribuzione del buono pasto è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il



benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa.
L'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che presuppone, come regola generale, che il lavoratore abbia osservato un orario giornaliero di almeno sei ore.

4. Avverso la sentenza domanda la cassazione l'ASL Viterbo con ricorso assistito da due motivi cui resiste con controricorso il dipendente.

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 66/2003, nonché degli artt. 29 comma 1 e 4 CCNL Comparto Sanità del 20 settembre 2001, 4 comma 1 e 2 CCNL Comparto Sanità del 31 luglio 2009, 27 comma 4 CCNL Comparto Sanità 2018 e 43 comma 4 CCNL Comparto Sanità 2021, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.

Il motivo contesta la sentenza impugnata per avere falsamente interpretato e applicato la disciplina legislativa e contrattuale collettiva di riferimento ed avere riconosciuto al lavoratore, pubblico dipendente operante in turno, il diritto al risarcimento per la mancata fruizione del servizio mensa in maniera automatica dopo lo svolgimento delle sei ore consecutive di lavoro giornaliero.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.

Il motivo denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per non avere correttamente valutato la documentazione in atti e non avere, conseguentemente, considerato che i dipendenti dell'Azienda ricorrente operanti in turno, come il Sig. [REDACTED]



potessero, in quanto anch'essi destinatari della Deliberazione n. 342 del 22 marzo 2000, fruire del servizio mensa.

3. I motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione.

3.1 Le censure sono entrambe infondate alla stregua dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 22478 dell'8.8.2024, Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021) secondo cui "in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato".

3.2 Pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale correttamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 riconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno dell'orario lavorativo.

4. Il ricorso va, dunque, respinto, e la sentenza impugnata confermata in ordine al riconoscimento alla fruizione del ticket mensa per il periodo di cui è causa relativamente ai turni



lavorativi eccedenti le sei ore (v., al riguardo, Cass. 25525/2025; Cass. 16938/2025; Cass. 21690/2024), e alla conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno come disposta dal Tribunale.

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

6. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.500,00 a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro il 5 maggio 2026.

La Presidente

Irene Tricomi

